LA NUOVA DIRETTIVA COMUNITARIA IN AMBITO PREVIDENZIALE

1. INTRODUZIONE

Nella Comunità europea esistono tre principali categorie di sistemi pensionistici:
- pubblici;
- individuali, spesso veicolati sotto la forma di prodotti finanziari offerti da Imprese di assicurazione vita;
- aziendali e professionali.

Inoltre i fondi possono essere gestiti direttamente all'interno dell'Impresa promotrice o essere gestiti in *outsourcing* da un Ente finanziario indipendente (ad es. un fondo pensione, "*Pensionskasse*" in Germania ed in Austria o un fondo d'investimento) che incassa e gestisce i contributi, oltre ad erogare le prestazioni.

Le suddette definizioni possono essere ricompresse nella accezione generale "Enti Pensionistici Aziendali e Professionali" (EPAP).

Tali realtà sono estremamente importanti a livello sociale, si stima infatti che quasi il 25% della popolazione attiva dell'Unione sia coperta da un regime pensionistico aziendale o professionale. Questa percentuale raggiunge anche l'80% nei Paesi del Nord Europa, mentre la quota delle pensioni aziendali o professionali erogate dai suddetti schemi previdenziali sul totale delle pensioni è di circa il 10%.
Il valore dei fondi gestiti da questi Enti è superiore a 2.500 miliardi di euro, una cifra equivalente a circa il 25% del PIL europeo (contro circa il 45% rappresentato dall'attivo delle Imprese di assicurazione).

Essi svolgono dunque, accanto agli altri Istituti finanziari, un ruolo essenziale per la coesione sociale e nel finanziamento dell'economia europea e nel funzionamento dei mercati dei capitali dell'Unione.

Gli sviluppi demografici (allungamento della speranza di vita e calo dei tassi di natalità) determinano un accresciuto interesse verso il risparmio previdenziale. Tale propensione può contribuire a ridurre la spesa previdenziale pubblica garantendo al tempo stesso un elevato livello di prestazioni pensionistiche e quindi il mantenimento del "modello" sociale europeo, ma è fondamentale assicurare che gli EPAP possano operare con la massima sicurezza ed efficienza.

SAVA S.r.l.
Iscritta Registro Imprese
Trieste n° 01112860323
Cap.Soc. 10.000,00 €

Sede Legale
TRIESTE
34122 – Via San Lazzaro, 2
Tel +39 040 361703
Fax +39 040 3720432

MILANO
20121 – Corso Matteotti, 8
Tel/Fax +39 02 76317040

attuari@studio-visintin.it
www.studio-visintin.it

I diritti previdenziali devono essere protetti da norme prudenziali emanate *ad hoc*, norme che però non devono "pesare" sul costo delle pensioni. Se infatti le prestazioni pensionistiche risultassero troppo care, per esempio:

a. a causa del basso rendimento finanziario delle disponibilità investite;
b. a causa di eccessivi vincoli/costi amministrativi;

questo avrebbe delle conseguenze negative sia sui sistemi previdenziali, ma anche su tutta l'economia.
La competitività delle Imprese verrebbe infatti limitata, mentre per i suddetti sistemi previdenziali sarebbe più difficile per raggiungere il pareggio e quindi assicurare un livello di "copertura" previdenziale accettabile.

Di conseguenza, **la presente Direttiva sugli Enti previdenziali è stata redatta in modo da conciliare nel modo migliore possibile la sicurezza e l'efficacia dei rendimenti finanziari**.

La Direttiva va inoltre a colmare un lacuna normativa importante; infatti l''Unione europea disponeva di norme prudenziali dettagliate per gli Enti creditizi, Imprese di assicurazione e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ma mancava ancora una regolamentazione in campo previdenziale

Di seguito i settori che più di altri hanno risentito positivamente dell'emanazione della nuova Direttiva.

- *Investimenti e mercati finanziari*: Gli EPAP non potevano sfruttare il mercato unico e l'Euro per ottimizzare i loro investimenti sui mercati finanziari; infatti le norme alle quali dovevano attenersi differivano notevolmente da un Paese all'altro.
  Ciò ha comportato che negli ultimi decenni il rendimento reale medio annuo degli investimenti degli EPAP nella Comunità europea è stato de circa il 6%, soprattutto a causa delle rigide regole quantitative in materia di investimenti, mentre negli Stati membri con regole che lasciavano maggiore libertà ai gestori è stato di oltre il 10%.

  Oltre a limitare i rendimenti hanno anche influenzato negativamente le opportunità di diversificazione degli investimenti, compromettendo l'efficace gestione del rischio e riducendo la sicurezza dei portafogli d'investimento.

  Non si deve dimenticare che gli EPAP sono chiamati a svolgere una funzione chiave per l'integrazione, l'efficienza e la liquidità dei mercati finanziari. Infatti, essendo investitori a lunghissimo termine, essi si trovano in una posizione ideale per contribuire al finanziamento di iniziative private.

- *Attività transfrontaliere e concorrenza*: Consentendo agli EPAP di gestire schemi previdenziali per Imprese aventi sede in un altro Stato membro si sono rese possibili economie di scala di diversi tipi:
  a. politiche d'investimento più efficienti grazie al raggruppamento delle attività;
  b. semplificazione dell'amministrazione con ovvie riduzioni dei costi;

  Inoltre è stato fatto un importante passo in avanti verso la reale mobilità del mercato del lavoro: ora infatti i lavoratori potrebbero accettare più facilmente di trasferirsi in un altro Stato membro vista la possibilità di aderire allo stesso EPAP. Le multinazionali incontreranno quindi meno difficoltà a spostare i loro dipendenti da uno Stato all'altro.
  Gli EPAP devono essere quindi liberi di scegliere senza restrizioni la società di gestione cui affidarsi.

Inoltre, la maggiore concorrenza tra i gestori ed i depositari potrebbe contribuire a ridurre le spese di gestione e rendere quest'ultima più efficiente.

- *Maggiore propensione al risparmio previdenziale*: La promozione del risparmio a fini pensionistici può contribuire al riequilibrio della situazione finanziaria dei sistemi pensionistici e ridare ai regimi pubblici una base finanziaria più solida.

  Si tratta di una decisione politica che spetta agli Stati membri e che richiede in particolare l'instaurazione di adeguati inventivi fiscali.

La Direttiva stabilisce quindi norme prudenziali volte ad assicurare che i regimi previdenziali aziendali e professionali raggiungano un elevato livello di sicurezza e di efficienza.
Queste norme consentiranno anche il riconoscimento reciproco dei sistemi di vigilanza degli Stati membri, che costituisce il presupposto per la gestione transfrontaliera dei regimi di pensione aziendali e professionali.

2. GLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA

1. ***Sicurezza ed efficienza nella gestione degli investimenti***

   La gestione degli investimenti deve preferibilmente ispirarsi a criteri qualitativi (sicurezza, qualità, liquidità, rendimento, diversificazione) piuttosto che a criteri quantitativi.

   Come precedentemente affermato, negli Stati membri che si ispirano a simili principi il rendimento degli investimenti degli EPAP è generalmente superiore che negli Stati membri che impongono regole di natura più quantitativa.

   Alcuni Stati membri preferiscono però continuare ad applicare anche regole di natura quantitativa, essenzialmente in funzione ai metodi di vigilanza utilizzati in tali Paesi.
   Tuttavia la Direttiva si propone di non assoggettare ad eccessive restrizioni gli investimenti in tre tipi di strumenti finanziari:
   a. azioni;
   b. titoli denominati in una moneta diversa da quella dello Stato membro ove è ubicato l'EPAP;
   c. capitale di rischio.

2. ***Libertà di scelta dei gestori e dei depositari***

3. ***Parità delle condizioni di concorrenza per tutti i prestatori di servizi***

4. ***Attività transfrontaliere***

Tale attività è però ancora ad oggi ostacolata dalle problematiche fiscali; sarà quindi necessario un certo grado di coordinamento ed armonizzazione tra gli Stati membri in tale area.

Questo aspetto non è affrontato nella presente Direttiva, ma dovrà costituire l'oggetto di una distinta proposta della Commissione.

5. ***Protezione dei beneficiari***

Prima di consentire ad un EPAP avente sede in un altro Stato membro di gestire fondi pensione sul suo territorio, ciascun Paese deve assicurarsi che l'EPAP in questione sia soggetto ad una regolamentazione e ad una vigilanza che tutelino adeguatamente i diritti dei beneficiari.

La presente Direttiva comprende perciò un insieme di norme prudenziali di base (competenza professionale ed onorabilità dei gestori e dei dirigenti, condizioni di accesso all'attività, informazioni da dare agli aderenti ed ai beneficiari, fondi propri obbligatori e principi della politica d'investimento),

6. ***Il mercato unico dei servizi finanziari***

7. ***Il mercato unico delle pensioni integrative***

L'adozione della presente Direttiva rappresenta un passo avanti verso regimi di pensione integrativi organizzati su scala comunitaria.

Gli investitori hanno infatti una più ampia scelta di prestatori di servizi ed i lavoratori possono trasferirsi da un Paese all'altro senza rischiare di perdere una parte dei diritti previdenziali maturati.
Uno sviluppo in tal senso rappresenta un progresso sotto il profilo economico e sociale, ma richiede anche un maggiore coordinamento della legislazione fiscale, sociale e del lavoro degli Stati membri.

8. ***Mantenere la coerenza della legislazione comunitaria in materia di servizi finanziari***

Nell'elaborare la presente Direttiva si è voluto regolamentare gli Enti, conformemente all'impostazione adottata in tutta la legislazione comunitaria nel settore dei servizi finanziari.

9. ***Omogeneità del campo d'applicazione***

Nel campo d'applicazione della Direttiva rientrano tutti gli EPAP che operano secondo il principio di capitalizzazione e al di fuori dei sistemi previdenziali pubblici.

In breve, qualsiasi Ente che incassa contributi e li investe al solo scopo di erogare prestazioni pensionistiche è considerato un EPAP.

È fondamentale che le attività detenute da un EPAP non possano essere utilizzate per scopi diversi dal versamento di un capitale o di una rendita al raggiungimento dell'età pensionabile.
In altri termini, i diritti acquisiti non possono essere riscattati prima dell'età del pensionamento, altrimenti non si tratta di un regime pensionistico ma di un prodotto di risparmio.

Dal punto di vista della Commissione europea, è auspicabile che le modalità di erogazione delle prestazioni, che dipendono spesso dalla legislazione nazionale in materia fiscale, di lavoro e sociale siano decise al livello dei singoli Stati membri.

Sono invece esclusi dal campo d'applicazione della Direttiva gli EPAP che funzionano secondo il principio di ripartizione.

Esulano dal campo d'applicazione della Direttiva anche le Imprese che costituiscono riserve contabili allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche ai loro dipendenti.

10. ***Tener conto delle differenze nazionali assicurando al tempo stesso un elevato livello di protezione***

    Gli EPAP funzionano in modo assai diverso da uno Stato membro all'altro. In alcuni Paesi essi somigliano ad Imprese di assicurazione sulla vita, in altri sono più simili a fondi d'investimento.
    La Direttiva tiene conto di queste differenze, che spesso dipendono dalla legislazione fiscale e previdenziale di ciascuno Stato membro.

3. LA NUOVA DIRETTIVA

Di seguito un estratto della nuova Direttiva con i passaggi e gli articoli di maggiore rilevanza.

Innanzi tutto sono degni di nota gli incisi che precedono gli articoli veri e propri; più precisamente:

1. omissis

2. omissis

3. omissis

4. omissis

5. Dal momento che i regimi di sicurezza sociale sono sottoposti a una pressione sempre crescente, in futuro si farà sempre più ricorso a schemi pensionistici aziendali e professionali a integrazione dei regimi pubblici.
   Occorre pertanto sviluppare le pensioni aziendali e professionali, senza tuttavia mettere in discussione l'importanza dei regimi pensionistici della sicurezza sociale ai fini di una protezione sociale sicura, durevole ed efficace, che dovrebbe garantire un livello di vita

decoroso durante la vecchiaia e che dovrebbe pertanto essere al centro dell'obiettivo del rafforzamento del modello sociale europeo.

6. La presente Direttiva rappresenta pertanto un primo passo nella direzione di un mercato interno degli schemi pensionistici aziendali e professionali organizzato su scala europea.
   Basando l'investimento dei capitali sul principio della "persona prudente" e permettendo agli Enti di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali contribuendo in tal modo al progresso economico e sociale.

7. omissis

8. omissis

9. In base al principio di sussidiarietà gli Stati membri dovrebbero conservare tutte le loro competenze per quanto concerne l'organizzazione dei loro sistemi pensionistici, nonché la definizione del ruolo di ciascuno dei tre "pilastri" del sistema previdenziale nei singoli Stati membri.
   Nell'ambito del secondo pilastro, essi dovrebbero inoltre conservare tutte le loro competenze per quanto riguarda il ruolo e le funzioni dei vari Enti che offrono prestazioni pensionistiche aziendali o professionali, quali i fondi pensione per settore di attività, i fondi pensione aziendali e le Imprese di assicurazione sulla vita.
   La presente Direttiva non intende mettere in discussione tale prerogativa.

10. omissis

11. È necessario escludere dal campo d'applicazione della presente Direttiva gli Enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale già coordinati a livello comunitario.
    È tuttavia necessario tenere conto della specificità degli Enti che, in uno Stato membro, gestiscono al tempo stesso regimi di sicurezza sociale e schemi pensionistici aziendali o professionali.

12. Le istituzioni finanziarie alle quali già si applica un quadro normativo comunitario dovrebbero di regola essere escluse dal campo d'applicazione della presente Direttiva. Poiché però, in taluni casi, dette istituzioni possono anche offrire prestazioni relative a pensioni aziendali o professionali, è importante far sì che la presente Direttiva non produca distorsioni di concorrenza.
    Tali distorsioni possono essere evitate applicando i requisiti prudenziali di cui alla presente Direttiva alle attività delle Imprese di assicurazione sulla vita nel settore delle pensioni aziendali e professionali.

13. omissis

14. E' importante garantire che le persone anziane e i disabili non vengano esposti al rischio di povertà e possano godere di un livello di vita decoroso.
    Una copertura adeguata dei rischi biometrici negli schemi pensionistici aziendali o professionali rappresenta un aspetto importante della lotta contro la povertà e l'insicurezza tra gli anziani.
    Al momento di stabilire uno schema pensionistico, i datori di lavoro e i lavoratori, o i rispettivi rappresentanti, dovrebbero vagliare la possibilità che detto schema preveda disposizioni per la **copertura del rischio di longevità e di invalidità professionale, nonché per la pensione di reversibilità.**

15. omissis

16. omissis

17. omissis

18. In caso di fallimento dell'Impresa promotrice, gli aderenti rischiano di perdere sia il loro posto di lavoro, sia i diritti a pensione acquisiti.
    Occorre dunque che vi sia una netta separazione tra l'Ente e l'Impresa promotrice e che vengano fissate norme prudenziali minime per tutelare gli aderenti.

19. omissis

20. omissis

21. omissis
22. omissis

23. Un'adeguata informazione degli aderenti e dei beneficiari di uno schema pensionistico è fondamentale. Ciò vale in particolare per quanto riguarda le informazioni concernenti la solidità finanziaria dell'Ente, le clausole contrattuali, le prestazioni e l'effettivo finanziamento delle posizioni pensionistiche maturate, la politica di investimento e la gestione dei rischi e dei costi.

24. La politica di investimento di un Ente è un fattore decisivo sia per la sicurezza che per la convenienza economica delle pensioni aziendali e professionali.
    Gli Enti dovrebbero quindi predisporre e, almeno ogni tre anni, rivedere un documento illustrante i principi della loro politica di investimento. Esso dovrebbe essere messo a disposizione dell'Autorità competente e, su richiesta, anche degli aderenti e dei beneficiari di ogni schema pensionistico.

25. omissis

26. **Un calcolo prudente delle riserve tecniche è una condizione essenziale per assicurare che l'Ente possa far fronte alle sue obbligazioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche.**
    Le riserve tecniche dovrebbero essere calcolate utilizzando **metodi attuariali riconosciuti e certificate da esperti qualificati.**
    Il tasso d'interesse massimo dovrebbe essere scelto con prudenza, conformemente alla pertinente normativa nazionale.
    L'entità minima delle riserve tecniche dovrebbe sia essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle prestazioni di cui è già iniziato il godimento, sia rispecchiare gli impegni derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti.

27. I rischi coperti dagli Enti variano significativamente da uno Stato membro all'altro.
    Gli Stati membri di origine dovrebbero quindi avere la facoltà di assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a disposizioni supplementari e più dettagliate rispetto a quelle contenute nella presente Direttiva.

28. La copertura delle riserve tecniche mediante attività sufficienti ed adeguate protegge gli interessi degli aderenti e dei beneficiari di uno schema pensionistico in caso di

insolvenza dell'Impresa promotrice. In particolare, in caso di attività transfrontaliere, per il riconoscimento reciproco dei principi di vigilanza applicati negli Stati membri è necessario che le riserve tecniche siano integralmente coperte da attività in ogni momento.

29. omissis

30. omissis

31. Gli Enti pensionistici sono investitori a lunghissimo termine. In generale le poste attive detenute dagli Enti pensionistici non possono essere utilizzate per scopi diversi dall'erogazione di prestazioni pensionistiche.
    Inoltre, per proteggere adeguatamente i diritti degli aderenti e dei beneficiari, gli Enti dovrebbero poter scegliere **un'allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività**. Per questi motivi occorrono un'efficace vigilanza e regole di investimento fondate su un approccio che consenta agli Enti di operare con una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza.
    Il rispetto del principio della "persona prudente" esige pertanto una politica di investimento adeguata alla struttura dell'affiliazione al singolo Ente pensionistico aziendale o professionale.
32. I metodi e le prassi di vigilanza sono diversi da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero godere di un certo margine discrezionale quanto alle norme in materia di investimenti che intendono imporre agli Enti aventi sede nel loro territorio, fermo restando che tali norme non devono limitare il libero movimento dei capitali se non nella misura in cui ciò sia giustificato per motivi prudenziali.

33. In quanto investitori a lunghissimo termine con un basso rischio di liquidità, gli Enti pensionistici aziendali o professionali sono in una posizione adatta per investire in attività non liquide, **quali le azioni, come pure sui mercati dei capitali di rischio entro limiti prudenti.**
    Essi possono anche beneficiare dei vantaggi di una diversificazione internazionale.
    Occorre quindi non restringere gli investimenti in azioni, nei mercati dei capitali di rischio e in valute diverse da quelle in cui sono espresse le passività, salvo per motivi prudenziali.

34. omissis

35. omissis

36. Fatto salvo il diritto nazionale della sicurezza sociale e del lavoro per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, gli Enti **dovrebbero avere la possibilità di prestare i loro servizi in altri Stati membri**.
    Essi dovrebbero poter accettare come promotori Imprese aventi sede in altri Stati membri ed essere in grado di gestire schemi pensionistici con aderenti in più di uno Stato membro.
    Questa facoltà potrebbe potenzialmente consentire agli Enti di realizzare significative economie di scala, migliorare la competitività delle Imprese comunitarie ed agevolare la mobilità del lavoro.
    A tal fine è necessario il riconoscimento reciproco della normativa prudenziale. La corretta applicazione di tale normativa prudenziale dovrebbe essere sottoposta alla

vigilanza delle Autorità competenti dello Stato membro d'origine, sempre che non sia stato specificato in modo diverso.

37. omissis

38. omissis

39. È importante prevedere una cooperazione tra le Autorità competenti degli Stati membri ai fini della sorveglianza nonché tra queste Autorità e la Commissione per altri scopi.
Al fine di svolgere le loro funzioni e contribuire all'attuazione coerente e tempestiva della presente Direttiva, le Autorità competenti si dovrebbero scambiare le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni in essa contenute.
La Commissione europea ha dichiarato la propria intenzione di istituire un Comitato di controllori allo scopo di incoraggiare la cooperazione, il coordinamento e lo scambio di opinioni tra Autorità nazionali competenti e di promuovere l'attuazione coerente della presente Direttiva.

40. omissis

Art.1.
Oggetto

La presente Direttiva disciplina l'accesso alle attività svolte dagli Enti pensionistici aziendali o professionali, nonché l'esercizio di tali attività.

Art. 2.
Campo di applicazione

1. La presente Direttiva si applica agli Enti pensionistici aziendali e professionali. Qualora, conformemente al diritto nazionale, tali Enti non abbiano personalità giuridica, gli Stati membri applicano la Direttiva o a tali Enti o, fatto salvo il paragrafo 2, alle entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali Enti e che agiscono per conto degli stessi.

2. La Direttiva non si applica:
   a) agli Enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1408/71[1] e dal regolamento (CEE) n. 574/72[2];
   b) agli Enti che rientrano nel campo di applicazione delle direttive, 73/239/CEE[3], 85/611/CEE[4], 93/22/CEE[5], 2000/12/CE[6] e 2002/83/CE[7];
   c) agli Enti che agiscono sulla base del principio della ripartizione;

[1] del 14 giugno 1971, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità
[2] del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità
[3] del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell' assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita
[4] del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.)
[5] del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari
[6] del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli Enti creditizi ed al suo esercizio
[7] del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita

d) agli Enti in cui i dipendenti delle Imprese promotrici non hanno legalmente diritto a prestazioni e in cui l'Impresa promotrice può svincolare le attività in qualunque momento senza dover necessariamente far fronte ai propri obblighi di erogare prestazioni pensionistiche;
e) alle società che utilizzano sistemi fondati sulla costituzione di riserve contabili per l'erogazione di prestazioni pensionistiche ai loro dipendenti.

Art. 3.
Applicazione agli Enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale

Gli Enti pensionistici aziendali o professionali che gestiscono anche schemi pensionistici aventi carattere obbligatorio considerati come regimi di sicurezza sociale e che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 sono soggetti alla presente Direttiva in relazione alla loro attività in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali non obbligatori.
In tal caso le passività e le corrispondenti attività sono separate ("*ring-fenced*") e non possono essere trasferite agli schemi pensionistici obbligatori considerati come regimi di sicurezza sociale o viceversa.

Art. 4.
Applicazione facoltativa agli Enti disciplinati dalla Direttiva 2002/83/CE

Gli Stati membri di origine hanno facoltà di applicare le disposizioni degli articoli da 9 a 16 e da 18 a 20 della presente Direttiva alle Compagnie di assicurazione disciplinate dalla Direttiva 2002/83/CE per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali.
In tal caso tutte le poste dell'attivo e del passivo corrispondenti a tali attività sono individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle Compagnie di assicurazione, senza che vi sia la possibilità di trasferimento.
In questo caso, e limitatamente alle attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali, le Compagnie di assicurazione non sono disciplinate dagli articoli da 20 a 26, 31 e 36 della Direttiva 2002/83/CE.

Lo Stato membro d'origine provvede affinché le Autorità competenti o l'Autorità responsabile della vigilanza sulle Compagnie d'assicurazione contemplate dalla Direttiva 2002/83/CE verifichino, nell'ambito delle proprie attività, la rigorosa separazione delle pertinenti attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali.

Art.5.
Schemi pensionistici pubblici ed Enti pensionistici minori

Fatto salvo l'articolo 19, gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente Direttiva, in tutto o in parte, agli Enti pensionistici aventi sede nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, tali Enti dovrebbero avere nondimeno il diritto di applicare la presente Direttiva su base volontaria. L'articolo 20 può essere applicato solo se si applicano tutte le altre disposizioni della presente Direttiva.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli articoli da 9 a 17 agli Enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali e professionali stabiliti per legge e garantiti da una pubblica

Autorità. L'articolo 20 può essere applicato solo se si applicano tutte le altre disposizioni della presente Direttiva.

Art. 6.
Definizioni

Ai fini della presente Direttiva, si intende per:

a) "ente pensionistico aziendale o professionale" o "ente pensionistico": un Ente, a prescindere dalla sua forma giuridica, operante secondo il principio di capitalizzazione, distinto da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituito al fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione a un'attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato:
- individualmente o collettivamente tra datore di lavoro e lavoratore, o i loro rispettivi rappresentanti o
- con lavoratori autonomi, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e che esercita le attività direttamente connesse;

omissis

Art. 7.
Attività degli Enti

Ciascuno Stato membro stabilisce che gli Enti pensionistici aventi sede nel suo territorio limitino le proprie attività all'esercizio di schemi pensionistici ed alle attività ad essi collegate.

Allorché, in conformità dell'articolo 4, una Compagnia di assicurazione gestisce le proprie attività nel settore delle pensioni, aziendali o professionali, mediante la separazione degli attivi e delle passività, gli attivi e le passività separati sono limitati all'esercizio degli schemi pensionistici ed alle attività ad essi direttamente collegate.

Art.8.
Separazione giuridica tra Imprese promotrici ed Enti pensionistici aziendali o professionali

Ciascuno Stato membro assicura che vi sia una separazione giuridica tra l'Impresa promotrice e l'Ente pensionistico aziendale o professionale affinché, in caso di fallimento dell'Impresa promotrice, l'attivo dell'Ente pensionistico sia salvaguardato nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari.

Art.9.
Condizioni per l'esercizio dell'attività

1. Ciascuno Stato membro provvede, riguardo a ogni Ente avente sede nel suo territorio, a quanto segue:

a. che l'Ente pensionistico sia effettivamente gestito da persone in possesso dei requisiti di onorabilità e dotate di qualifiche ed esperienza professionali adeguate o che si avvalgano di consulenti dotati di qualifiche ed esperienza professionali adeguate;
b. che tutte **le riserve tecniche siano correttamente calcolate e certificate da un Attuario o, in mancanza di quest'ultimo, da un altro specialista in materia, incluso**

un revisore, conformemente alla legislazione nazionale, secondo tecniche attuariali riconosciute dall'Autorità competente dello Stato membro d'origine;

c. che gli aderenti siano adeguatamente informati sulle condizioni dello schema pensionistico, in particolare per quanto riguarda:
   i) diritti ed obblighi delle parti coinvolte nello schema pensionistico;
   ii) rischi finanziari, tecnici e di altro genere connessi con lo schema pensionistico;
   iii) natura e ripartizione dei suddetti rischi.

omissis

Art. 10.
Conti e relazioni annuali

Ciascuno Stato membro stabilisce che tutti gli Enti pensionistici aventi sede nel suo territorio redigano conti e relazioni annuali che tengano conto di ogni schema pensionistico gestito dall'Ente e, se del caso, conti e relazioni annuali per ciascuno schema pensionistico.
I conti e le relazioni annuali danno un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria dell'Ente pensionistico. I conti annuali e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti, correttamente presentati e debitamente approvati da persone autorizzate, in conformità del diritto nazionale.

Art. 11.
Informazioni da fornire agli aderenti e ai beneficiari

1. In funzione della natura dello schema pensionistico, ciascuno Stato membro provvede affinché tutti gli Enti aventi sede nel suo territorio forniscano almeno le informazioni previste dal presente articolo.

2. Gli aderenti e i beneficiari e/o, se del caso, i loro rappresentanti ricevono quanto segue:
   a) su richiesta, i conti e le relazioni annuali di cui all'articolo 10 e, se un Ente gestisce più di uno schema pensionistico, i conti e la relazione relativi al loro schema pensionistico specifico;
   b) entro un termine ragionevole, tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole dello schema pensionistico.

3. Il documento illustrante i principi della politica d'investimento, di cui all'articolo 12, è messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari dello schema pensionistico e/o, se del caso, dei loro rappresentanti che lo richiedano.

4. Inoltre ogni aderente riceve, su richiesta, informazioni dettagliate ed esaurienti riguardanti:
   a) se del caso, il livello delle prestazioni che lo schema si prefigge come obiettivo;
   b) il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
   c) quando l'aderente sostiene il rischio di investimento, la gamma delle opzioni di investimento, se del caso, e il portafoglio di investimento effettivo, come pure informazioni sull'esposizione al rischio e sui costi degli investimenti;
   d) le modalità relative al trasferimento dei diritti a pensione a un altro Ente pensionistico aziendale o professionale in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Gli aderenti ricevono annualmente una nota sintetica sulla situazione dell'Ente pensionistico e sullo stato attuale dei diritti individualmente maturati.

5. A ciascun beneficiario vengono fornite, al momento del pensionamento o dell'erogazione di altre prestazioni, adeguate informazioni sulle prestazioni dovutegli e sulle opzioni per la loro erogazione.

Art. 12.
Documento illustrante i principi della politica d'investimento

Ogni Stato membro provvede affinché tutti gli Enti con sede nel suo territorio predispongano e almeno ogni tre anni riesaminino un documento scritto sui principi della politica d'investimento. Tale documento deve essere riesaminato in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento.
Gli Stati membri fanno sì che esso illustri almeno materie quali i metodi di misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute.

Art. 13.
Informazioni da trasmettere alle Autorità competenti

Ciascuno Stato membro provvede affinché, per quanto riguarda ogni Ente avente sede nel suo territorio, le Autorità competenti dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a quanto segue:

a) richiedere all'Ente pensionistico, ai membri del Consiglio di Amministrazione e agli altri Amministratori o Dirigenti, ovvero alle persone che controllano l'Ente, di fornire informazioni su tutte le questioni relative all'attività dell'Ente o di trasmettere tutti i documenti relativi;
b) verificare i rapporti tra l'Ente ed altre società o tra Enti quando essi trasferiscono funzioni a tali società o altri Enti ("*outsourcing*"), che influiscano sulla situazione finanziaria dell'Ente o che siano comunque rilevanti ai fini di una vigilanza efficace;
c) ottenere con regolarità il documento illustrante i principi della politica d'investimento, i conti e le relazioni annuali, e tutti i documenti necessari ai fini della vigilanza, tra i quali possono figurare i seguenti:
    i) relazioni interne intermedie;
    ii) **valutazioni attuariali e ipotesi dettagliate**;
    iii) studi attività-passività;
    iv) prove della coerenza con i principi della politica d'investimento;
    v) prove del versamento dei contributi secondo quanto previsto;
    vi) relazioni da parte delle persone responsabili della revisione contabile dei conti annuali di cui all'articolo 10;
d) svolgere ispezioni in loco presso la sede dell'Ente pensionistico e, se del caso, sulle funzioni affidate a terzi per verificare che le attività siano svolte conformemente alle norme di vigilanza.

Art. 14.
Poteri d'intervento e doveri delle Autorità competenti

1. Le Autorità competenti impongono ad ogni Ente pensionistico avente sede nel loro territorio di dotarsi di **procedure amministrative e contabili sane e di meccanismi di controllo interno adeguati**.

2. Le Autorità competenti hanno la facoltà di adottare, nei confronti di un Ente pensionistico avente sede nel loro territorio o delle persone che lo gestiscono, le misure che ritengono adeguate e necessarie, incluse, se del caso, quelle di carattere amministrativo o pecuniario, per evitare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari.
Esse possono inoltre limitare o vietare la libera disponibilità dell'attivo dell'Ente pensionistico qualora, in particolare:

a) l'Ente non abbia costituito riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso della sua attività, ovvero disponga di attività insufficienti a coprire le riserve tecniche;
b) l'Ente non detenga i fondi propri obbligatori.

3. Al fine di tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari dello schema, le Autorità competenti possono trasferire, integralmente o in parte, i poteri attribuiti dalla legge dello Stato membro d'origine a coloro che gestiscono un Ente avente sede nel suo territorio, a un rappresentante speciale idoneo ad esercitarli.

4. Le Autorità competenti possono vietare a un Ente pensionistico avente sede nel loro territorio di svolgere le sue attività o limitarle, in particolare nei seguenti casi:

a) se l'Ente non tutela adeguatamente gli interessi degli aderenti e dei beneficiari del regime;
b) se sono venute meno le condizioni di esercizio;
c) se l'Ente manca gravemente agli obblighi previsti dalla normativa ad esso applicabile;
d) in caso di attività transfrontaliera, se l'Ente non rispetta le disposizioni del diritto del lavoro e del diritto della previdenza e della sicurezza sociale dello Stato membro ospitante, pertinenti in materia di pensioni aziendali o professionali.

La decisione di vietare all'Ente di svolgere delle attività è fondata su precise motivazioni e viene comunicata all'Ente interessato.

5. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché le decisioni prese nei confronti di un Ente in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente Direttiva possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale

Art. 15.
Riserve tecniche

1. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli Enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali costituiscano in ogni momento, in relazione al complesso dei loro schemi pensionistici**, passività di ammontare adeguato corrispondenti agli impegni finanziari derivanti dal portafoglio di contratti pensionistici da essi detenuto.**
2. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli Enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali in cui essi coprono rischi biometrici e/o garantiscono o un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni costituiscano riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso degli schemi che gestiscono.

3. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato ogni anno. Lo Stato membro d'origine può tuttavia consentire che il calcolo delle riserve tecniche sia effettuato ogni tre anni se l'Ente fornisce agli aderenti e/o alle Autorità competenti una certificazione o una relazione degli adeguamenti per gli anni intermedi. La certificazione o la relazione illustrano gli adeguamenti dell'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti.

4. **Il calcolo delle riserve tecniche è eseguito e certificato da un Attuario o, in mancanza di quest'ultimo, da un altro specialista in materia, incluso un revisore, conformemente alla**

legislazione nazionale, secondo tecniche attuariali riconosciute dalle Autorità competenti dello Stato membro di origine, nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'importo minimo delle riserve tecniche è calcolato secondo un **metodo attuariale sufficientemente prudente,** tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi, conformemente alla disciplina pensionistica dell'Ente. Esso deve essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento, e rispecchiare gli impegni derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti. **Anche le ipotesi economiche e attuariali per la valutazione delle passività sono scelte in base a criteri di prudenza** e tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli;
b) **i tassi d'interesse massimi utilizzati sono scelti in base a criteri di prudenza e fissati secondo le norme pertinenti stabilite dallo Stato membro di origine**. Tali tassi d'interesse prudenziali sono determinati in funzione:
   - del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dall'Ente pensionistico e in funzione altresì degli utili futuri degli investimenti e/o
   - dei rendimenti di mercato di obbligazioni di qualità elevata o governative;
c) le tavole biometriche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche si basano su principi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti e degli schemi pensionistici, in particolare i mutamenti previsti nei rischi rilevanti;
d) il metodo di valutazione e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono in generale costanti da un esercizio finanziario all'altro. Possono essere tuttavia giustificate variazioni a seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi.

5. **Lo Stato membro di origine può assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a requisiti supplementari e più dettagliati, al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati.**

6. In vista dell'ulteriore armonizzazione delle norme concernenti il calcolo delle riserve tecniche che si possono giustificare in particolare i tassi d'interesse e altre ipotesi che influenzano il livello delle riserve tecniche la Commissione, ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro, pubblica una relazione sulla situazione concernente l'evoluzione delle attività transfrontaliere. La Commissione, previa consultazione del suddetto comitato, propone misure necessarie per prevenire eventuali distorsioni causate dai diversi livelli dei tassi d'interesse e per proteggere l'interesse dei beneficiari e degli aderenti di qualsivoglia schema pensionistico.

Art.16.

Finanziamento delle riserve tecniche

1. Lo Stato membro di origine impone ad ogni Ente pensionistico di disporre in qualsiasi momento di attività sufficienti e congrue a copertura delle riserve tecniche relative al complesso degli schemi pensionistici che gestisce.

2. Lo Stato membro di origine può, per un periodo limitato, consentire a un Ente pensionistico di detenere attività insufficienti per coprire le riserve tecniche. In tal caso, per garantire che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano nuovamente osservati, l'Autorità competente chiede all'Ente di adottare un concreto e realizzabile piano di risanamento.
Il piano è soggetto alle seguenti condizioni:

a) l'Ente pensionistico è tenuto ad elaborare un piano concreto e realizzabile per ricostituire in tempo debito il complesso delle attività necessarie a coprire la totalità

delle riserve tecniche; detto piano è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti e/o è soggetto all'approvazione dell'Autorità competente dello Stato membro d'origine;

b) nell'elaborazione del piano si tiene conto della situazione specifica dell'Ente pensionistico, ed in particolare della struttura attività-passività, del profilo di rischio, della pianificazione della liquidità, del profilo d'età degli aderenti aventi diritto alle prestazioni pensionistiche, dell'eventuale recente istituzione dello schema, del passaggio di uno schema da un sistema di ripartizione o di capitalizzazione solo parziale alla capitalizzazione integrale;

c) in caso di cessazione dello schema pensionistico durante il periodo di cui al presente paragrafo l'Ente pensionistico è tenuto a informarne l'Autorità competente dello Stato membro d'origine. L'ente predispone una procedura per il trasferimento delle attività e delle passività corrispondenti ad un'altra istituzione finanziaria o organismo assimilabile. Tale procedura è comunicata all'Autorità competente dello Stato membro d'origine e uno schema generale della procedura è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti nel rispetto del criterio della riservatezza.

3. In caso di attività transfrontaliera a norma dell'articolo 20, le riserve tecniche sono integralmente coperte in ogni momento, in relazione al complesso degli schemi pensionistici gestiti. Se tali condizioni non sono rispettate, l'Autorità competente dello Stato membro di origine interviene conformemente all'articolo 14. Per soddisfare tale requisito lo Stato membro d'origine può prescrivere la separazione (*"ring-fencing"*) delle attività e delle passività.

Art. 17.

Fondi propri obbligatori

1. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli Enti pensionistici che gestiscono schemi pensionistici, in cui l'Ente stesso, e non l'Impresa promotrice, **assume direttamente l'onere a copertura di rischi biometrici o di una garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di prestazioni, detengano, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da margine di sicurezza**.
Il loro importo riflette la tipologia dei rischi e di attività in relazione al complesso degli schemi che gestiscono. Tali attività sono libere da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia per compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.

2. **Per calcolare l'importo minimo delle attività supplementari si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 28 della Direttiva 2002/83/CE**.

3. Il paragrafo 1 non osta tuttavia a che gli Stati membri chiedano agli Enti aventi sede nel loro territorio di avere fondi propri obbligatori o stabiliscano norme più particolareggiate, purché giustificate sotto il profilo prudenziale.

Art. 18

Norme relative agli investimenti

1. Gli Stati membri esigono che gli Enti pensionistici aventi sede nel loro territorio investano conformemente al principio della "persona prudente" e in particolare conformemente alle regole seguenti:

a) le attività sono investite nel migliore interesse degli aderenti e dei beneficiari. In caso di potenziale conflitto di interessi l'Ente o l'entità che ne gestisce il portafoglio fa sì che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari;
b) le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso.
Anche le attività detenute a copertura delle riserve tecniche sono investite in maniera adeguata alla natura e alla durata delle future prestazioni pensionistiche previste;
c) le attività sono investite in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio su un mercato finanziario regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali;
d) l'investimento in strumenti derivati è possibile nella misura in cui contribuisce a ridurre il rischio di investimento o facilita una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente tenendo conto dell'attività sottostante e inclusi nella valutazione degli attivi dell'Ente. L'Ente pensionistico evita anche un'eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte e di altre operazioni su derivati;
e) le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di Imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio.
Gli investimenti in attività emesse dallo stesso emittente o da emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono l'Ente a un'eccessiva concentrazione di rischio;
f) **gli investimenti nell'Impresa promotrice non possono superare il 5 % del portafoglio nel suo complesso e, allorché l'Impresa promotrice appartiene a un gruppo, gli investimenti nelle Imprese dello stesso gruppo dell'Impresa promotrice non possono superare il 10 % del portafoglio**.

Qualora a promuovere l'Ente pensionistico siano più imprese, gli investimenti in tali Imprese promotrici sono effettuati secondo criteri prudenziali, tenendo conto della necessità di un'adeguata diversificazione.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare i requisiti di cui alle lettere e) e f) agli investimenti in titoli di Stato.

2. Lo Stato membro di origine vieta all'Ente pensionistico di ottenere prestiti, o di agire da garante a favore di terzi. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare gli Enti a effettuare prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea.

3. Gli Stati membri non esigono che gli Enti pensionistici aventi sede nel loro territorio investano in particolari categorie di attività.

4. Fatto salvo l'articolo 12, gli Stati membri non assoggettano le decisioni d'investimento di un Ente pensionistico avente sede nel loro territorio o del suo gestore degli investimenti ad obblighi di approvazione preventiva o di notificazione sistematica.

5. In conformità dei paragrafi da 1 a 4, gli **Stati membri possono emanare regole più dettagliate per gli Enti pensionistici aventi sede nel loro territorio, incluse regole quantitative, purché giustificate da criteri prudenziali, al fine di tenere conto del complesso degli schemi pensionistici gestiti da tali Enti.**
In particolare gli Stati membri possono applicare disposizioni relative agli investimenti analoghe a quelle figuranti nella Direttiva 2002/83/CE.
Gli Stati membri non impediscono tuttavia agli Enti di:

a) **investire fino al 70 % delle attività a copertura delle riserve tecniche o del portafoglio complessivo per gli schemi in cui il rischio di investimento grava sugli aderenti, in azioni, titoli negoziabili equiparati ad azioni ed obbligazioni di**

società, ammessi allo scambio nei mercati regolamentati, e decidere sul peso relativo di tali titoli nel loro portafoglio d'investimento. Qualora sia giustificato da criteri prudenziali, gli Stati membri possono tuttavia applicare limiti inferiori agli Enti che erogano prodotti pensionistici con garanzia di tasso di interesse a lungo termine, che si assumono il rischio di investimento e forniscono essi stessi la garanzia;

b) investire fino al 30 % delle attività a copertura delle riserve tecniche in attività denominate in monete diverse da quelle in cui sono espresse le passività;

c) investire sui mercati del capitale di rischio.

6. Il paragrafo 5 non preclude agli Stati membri il diritto di imporre agli Enti aventi sede nel loro territorio, anche su base individuale, regole di investimento più rigorose, purché siano giustificate sotto il profilo prudenziale, con particolare riguardo alle obbligazioni assunte dall'Ente pensionistico.

7. In caso di attività transfrontaliera di cui all'articolo 20, le Autorità competenti di ciascuno Stato membro ospitante possono chiedere che nello Stato membro d'origine si applichino all'Ente pensionistico le regole di cui al secondo comma.
Tali regole si applicano in questo caso solo per la parte degli attivi dell'Ente che corrisponde alle attività svolte in quel particolare Stato membro ospitante. Inoltre tali regole si applicano soltanto se le stesse regole o regole più rigorose si applicano anche agli Enti pensionistici aventi sede nello Stato membro ospitante. Le regole di cui al primo comma sono le seguenti:

a) l'Ente pensionistico non investe più del 30 % di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni ed obbligazioni non ammessi allo scambio su un mercato regolamentato ovvero l'Ente investe almeno il 70 % di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni ed obbligazioni ammessi allo scambio su un mercato regolamentato;

b) l'Ente pensionistico non investe più del 5 % di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali emessi dalla stessa impresa e non più del 10 % di queste attività in azioni ed altri titoli equiparabili ad azioni, obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali emessi da Imprese appartenenti a un unico gruppo;

c) l'Ente pensionistico non investe più del 30 % di tali attività in attività denominate in valute diverse da quelle in cui sono espresse le passività.

Per soddisfare tali requisiti lo Stato membro di origine può prescrivere la separazione ("*ring-fencing*") delle attività.

Art. 19.
Gestione e deposito

1. Gli Stati membri non limitano il potere degli Enti pensionistici di nominare, per la gestione del portafoglio d'investimento, gestori degli investimenti aventi sede in un altro Stato membro e debitamente autorizzati all'esercizio di tale attività a norma delle direttive 85/611/CEE, 93/22/CEE, 2000/12/CE e 2002/83/CE nonché quelli citati all'articolo 2, paragrafo 1, della presente Direttiva.

2. Gli Stati membri non limitano il potere degli Enti pensionistici di nominare, per il deposito delle loro attività, un depositario stabilito in un altro Stato membro e debitamente autorizzato a norma della Direttiva 93/22/CEE o della Direttiva 2000/12/CE, ovvero accettato come depositario ai fini della Direttiva 85/611/CEE.
La disposizione di cui al presente paragrafo non impedisce allo Stato membro d'origine di rendere obbligatoria la nomina di un depositario.

3. Ciascuno Stato membro predispone le necessarie misure per, in conformità al suo diritto nazionale, essere nelle condizioni di vietare, ai sensi dell'articolo 14, la libera disponibilità delle attività detenute da un depositario stabilito nel suo territorio su richiesta dello Stato membro di origine dell'Ente.

Art.20.
Attività transfrontaliera

1. Fatta salva la legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, **gli Stati membri consentono alle Imprese aventi sede nel loro territorio di promuovere Enti pensionistici aziendali o professionali autorizzati in altri Stati membri**. **Essi consentono inoltre a detti Enti pensionistici autorizzati nel loro territorio di accettare come promotori Imprese aventi sede nel territorio di altri Stati membri.**

2. Un Ente pensionistico che desideri accettare come promotore un'impresa promotrice avente sede nel territorio di un altro Stato membro è soggetto a un'autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità competente del proprio Stato membro di cui all'articolo 9, paragrafo 5. Esso dà notificazione della propria intenzione di accettare come promotore un'impresa con sede nel territorio di un altro Stato membro alle Autorità competenti dello Stato membro di origine in cui è autorizzato.

3. Gli Stati membri esigono che l'Ente pensionistico con sede nel loro territorio, che proponga di avere come promotore un'impresa avente sede nel territorio di un altro Stato membro, alleghi le informazioni seguenti alla notificazione di cui al paragrafo 2:

a) il nome dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti;
b) il nome dell'Impresa promotrice;
c) le caratteristiche principali dello schema pensionistico che deve essere gestito per l'Impresa promotrice.

omissis

Art.21.
Cooperazione tra Stati membri e Commissione

1. Gli Stati membri assicurano, nel modo opportuno, l'applicazione uniforme della Direttiva attraverso scambi regolari di informazioni e di esperienze con l'intento di potenziare le migliori prassi nel settore e una cooperazione più intensa, ed in tal modo di evitare distorsioni della concorrenza e creare le premesse per un'adesione transfrontaliera agevole.

2. La Commissione e le Autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle operazioni degli Enti pensionistici aziendali e professionali.

Omissis

Art. 22.
Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente Direttiva entro il **23 settembre 2005**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente Direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente Direttiva.

3. Gli Stati membri possono posporre fino al 23 settembre 2010 l'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, agli Enti aventi sede nel loro territorio che non detengono, alla data indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, il livello minimo di fondi propri obbligatori a norma di detto articolo 17, paragrafi 1 e 2. Tuttavia gli Enti che intendono gestire schemi pensionistici su base transfrontaliera, ai sensi dell'articolo 20, possono farlo solo se rispettano le disposizioni della presente Direttiva.

4. Gli Stati membri possono posporre fino al 23 settembre 2010 l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), agli Enti aventi sede nel loro territorio. Tuttavia gli Enti che intendono gestire schemi pensionistici su base transfrontaliera, ai sensi dell'articolo 20, possono farlo solo se rispettano le disposizioni della presente Direttiva.

Art.23.
Entrata in vigore

La presente Direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art.24.
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente Direttiva.

4. APPROFONDIMENTI

Art. 2

La presente Direttiva riguarda quindi gli Enti che gestiscono sistemi pensionistici aziendali o professionali. Si tratta di regimi privati, solitamente intesi ad integrare i regimi previdenziali pubblici obbligatori.

È fondamentale mantenere una chiara distinzione tra il sistema pensionistico pubblico ed i regimi pensionistici privati/integrativi.

Le Imprese di assicurazione vita, gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), gli Enti creditizi e gli Enti disciplinati dalla Direttiva sui servizi d'investimento beneficiano già di un quadro normativo che li colloca nel mercato unico. Non sembra perciò necessario includerli nel campo d'applicazione della presente Direttiva, anche se essi potrebbero gestire sistemi pensionistici aziendali o professionali.

Esistono poi degli EPAP i cui aderenti non hanno alcun diritto giuridico a percepire prestazioni di importo predeterminato. Per motivi di convenienza fiscale le "*Unterstützungskassen*" o "*Pensionkassen*" sono generalmente sottocapitalizzate.
Per tutelare adeguatamente i diritti degli aderenti, tali casse devono per Legge contrarre obbligatoriamente un'assicurazione per il caso di insolvenza. Di conseguenza esse non sono soggette a vigilanza prudenziale e quindi nemmeno alla presente Direttiva.

Esulano dal campo d'applicazione della Direttiva anche le Imprese che costituiscono riserve contabili allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche ai loro dipendenti.

Sono infine esclusi dal campo d'applicazione della Direttiva gli EPAP regolamentati secondo il principio di ripartizione. L'efficienza degli investimenti e il ricorso a gestori di altri Stati membri sono questioni non pertinenti per questi Enti, che utilizzano direttamente i contributi per finanziare le prestazioni.

Art. 4

Deve essere evitata qualsiasi disparità di trattamento risultante dall'applicazione di normative prudenziali diverse.
Il problema potrebbe porsi soprattutto in relazione alle Imprese di assicurazione del ramo vita, che in taluni Stati membri sono molto presenti sul mercato delle prestazioni pensionistiche aziendali o professionali (attraverso contratti di gruppo).

A riguardo la Direttiva dà agli Stati membri la facoltà di applicare i requisiti prudenziali della Direttiva stessa alle attività delle Imprese di assicurazione vita nel settore delle pensioni aziendali e professionali.

Art. 5

È verosimile che gli Enti minori (con un numero di aderenti inferiore alla 100 unità) non siano interessati a svolgere attività transfrontaliere.

In alcuni Stati membri le pensioni aziendali e professionali possono essere gestite da Enti che fanno capo ad un'Autorità pubblica. Un simile requisito è considerato sufficiente per la protezione degli aderenti e dei beneficiari.

Art. 6

Il termine "enti pensionistici aziendali o professionali" è stato prescelto in quanto sufficientemente generico da ricomprendere le diverse istituzioni di questo tipo che operano nell'Unione.

Art. 8

In mancanza di una garanzia o di un'assicurazione contro il rischio d'insolvenza, l'esistenza di una separazione giuridica tra l'Impresa promotrice e l'Ente pensionistico costituisce un elemento essenziale ai fini della protezione dei beneficiari.

Questa separazione non impedisce in alcun modo che sia il datore di lavoro sia i dipendenti dell'Impresa siano rappresentati nel Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Art. 9

L'aspetto fondamentale per un'adeguata protezione degli aderenti e dei beneficiari di un regime pensionistico è che sia soggetto alla vigilanza prudenziale di un'Autorità competente, che possa vigilare sull'attività dell'EPAP

Per svolgere attività su scala transfrontaliera un EPAP deve disporre di una autorizzazione preliminare rilasciata dall'Autorità competente dello Stato membro di origine.

Art. 11

Una corretta informazione è un elemento essenziale ai fini della protezione degli attuali pensionati (beneficiari) e di quelli futuri (aderenti).
Tuttavia, il contenuto dell'informazione dovrebbe essere distinto in funzione del destinatario (aderente o beneficiario) e delle condizioni contrattuali del regime di cui trattasi.

Art. 12

Il fatto di esigere dagli Enti pensionistici aziendali e professionali la presentazione con periodicità triennale, e in ogni caso dopo eventuali modifiche significative della politica d'investimento, di un documento illustrante i principi alla base della loro politica d'investimento con riferimento alla natura ed alla durata degli impegni per prestazioni pensionistiche di misurazione del rischio e delle tecniche di gestione del rischio utilizzati, costituisce un modo per costringere i gestori a guardare con un occhio più distaccato alla gestione delle attività e delle passività ed a definire la loro strategia globale in materia di investimenti alla luce delle prospettive future.

Art. 13

Questo articolo è volto a garantire che le Autorità di vigilanza dispongano di sufficienti diritti all'informazione per adempiere alla loro funzione in modo adeguato e per tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari del regime.

Art. 14

Questo articolo dota le Autorità di vigilanza di poteri d'intervento sufficienti per esercitare le proprie funzioni e tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari. Le Autorità competenti potranno svolgere accertamenti presso gli uffici degli EPAP e, se del caso, presso società esterne alle quali questi abbiano affidato delle funzioni.

Art. 15

Per tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari, gli Enti devono costituire riserve tecniche.
Quando gli Enti gestiscono regimi che coprono i rischi biometrici e/o sostengono il rischio d'investimento, le riserve tecniche devono essere calcolate in modo sufficientemente prudente.

Il calcolo delle riserve tecniche deve avvenire annualmente ed essere effettuato e certificato, sulla base di metodi attuariali riconosciuti, da attuari qualificati.

Il tasso d'interesse va stabilito con prudenza, conformemente alle normative nazionali e l'entità delle riserve tecniche deve sia riflettere il valore attuariale dei diritti a pensione già maturati dagli aderenti, sia essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle prestazioni di cui è già iniziato il godimento.

Art. 16

In linea di principio, le riserve tecniche devono essere in qualsiasi momento integralmente coperte da attività adeguate.
Tuttavia, tenuto conto del carattere a lunghissimo termine degli investimenti degli Enti pensionistici e della minore esposizione al rischio di liquidità (derivante dall'assenza della possibilità di riscatto, contrariamente al settore assicurativo), gli Stati membri possono consentire agli Enti, per un periodo limitato, di discostarsi dal principio della copertura integrale.

In caso di attività transfrontaliera, le riserve tecniche devono essere integralmente coperte in ogni momento per proteggere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari del regime e per consentire il riconoscimento reciproco dei diversi regimi di vigilanza degli Stati membri.

Art. 17

In molti casi è l'Impresa promotrice, e non l'Ente pensionistico, che copre i rischi biometrici o garantisce determinate prestazioni o un dato rendimento degli investimenti.
Tuttavia vi sono anche casi nei quali è l'EPAP che offre tale copertura o garanzia e le obbligazioni dell'Impresa promotrice si limitano al versamento dei contributi necessari.
In tale situazione i prodotti offerti sono simili a quelli delle Imprese di assicurazione vita.
La Direttiva obbliga gli EPAP che offrono simili prodotti a detenere i medesimi fondi propri supplementari.

Art. 18

Per quanto concerne le norme relative agli investimenti, viene proposto un approccio di tipo qualitativo.
Come principio generale, l'allocazione delle attività deve essere improntata a criteri prudenti. Ciò significa, innanzitutto, un'adeguata diversificazione in termini di emittenti, tipi di valori mobiliari, Paese/area geografica, valuta e settore economico.

Gli investimenti nell'Impresa promotrice vanno quindi rigorosamente limitati.

I metodi di vigilanza sono molto diversi da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, gli Stati membri devono godere di un certo margine discrezionale quanto alle norme in materia di investimenti che intendono imporre agli Enti aventi sede nel loro territorio.

Art. 19

L'articolo mette in atto il principio della libera prestazione di servizi per gli Enti creditizi ed i gestori di patrimoni.

Art. 20

Il coordinamento della vigilanza prudenziale è una delle condizioni necessarie per consentire ad un Ente pensionistico di gestire regimi di pensione su base transfrontaliera.
È essenziale però un maggiore coordinamento del trattamento fiscale.

L'articolo stabilisce inoltre che un Ente che intenda gestire un regime in un altro Stato membro debba applicare le pertinenti disposizioni legislative in materia sociale e di diritto del lavoro dello Stato membro nel quale ha sede l'Impresa promotrice.

5. CONCLUSIONI

Di seguito un breve riassunto delle tematiche tecnicamente più rilevanti per la nostra categoria, emerse dall'analisi della suddetta direttiva.

1. ***Riserve tecniche e loro certificazione:*** ***(vedasi art. 9, 13 e 15)***

   la Direttiva "consiglia" l'intervento dell'Attuario o di professionisti con un *know how* equiparabile, lasciando alle Autorità competenti la regolamentazione di tali interventi e lo "standard" tecnico degli stessi.

   A tal riguardo, quindi, sembra auspicabile che la Commissione Fondi Pensione solleciti gli organismi professionali preposti ad attivarsi prima che lo facciano quelli di altre categorie, oltre a Organi quali p. es COVIP, Ministero del Lavoro, etc.., e suggerisca, magari contestualmente a quest'ultimi, l'iter procedurale più adatto a porre in essere i dettami normativi.

Dettami che devono essere caratterizzati dal principio della prudenza; principio che dovrà essere quindi "tradotto" in termini procedurali e tecnici.

2. ***La solvibilità/solidarietà: (vedasi art. 17)***

La Direttiva comunitaria apre una problematica tecnica rilevante legata alla solvibilità ovvero ai così detti "Fondi propri" da accantonare nel caso in cui l'EPAP assumesse direttamente la copertura dei rischi biometrici o di minimo garantito.
Costituzione che secondo la Direttiva dovrebbe essere tecnicamente uguale a quella applicata nel settore assicurativo.

L'adozione di tale standard in Italia non è però di banale applicazione dato l'assetto giuridico della previdenza complementare che non prevede la costituzione di un fondo per la copertura di eventuali insolvenze.
Una strada percorribile per la costituzione del suddetto fondo è l'imposizione di un contributo a carico degli iscritti al Fondo, che andrà eventualmente a sommarsi a quello occorrente per il finanziamento delle spese amministrativo-gestionali.
Così facendo più che un fondo di solvibilità si andrebbe a costituire un fondo di solidarietà.

La stessa Direttiva non esclude però la casistica di coprire tali rischi, e quindi costituire i suddetti "fondi propri", direttamente a carico dell'Impresa promotrice.

3. ***Le problematiche finanziarie:***

La nuova Direttiva pone l'accento sui requisiti qualitativi richiesti ai gestori finanziari, oltre ad introdurre l'importante concetto della stretta correlazione tra passività ed attività, che si traduce tecnicamente nell'applicazione di metodologie di ALM - *Asset Liability Management.*

Gli scenari economici dell'ultimo decennio impongono quindi l'applicazione di strumenti "sofisticati" e quindi l'Attuario non potrà esimersi dall'implementare il proprio *know how* con delle approfondite nozioni di carattere finanziario, per poter fornire all'EPAP un servizio completo e di elevato standard professionale.

Questa è un'occasione estremamente importante per la nostra Categoria per poter estendere l'area di influenza/importanza professionale.
A riguardo si può prendere ad esempio gli IAS 19 applicati al TFR, in tal caso, in mancanza di norme precise, grazie ad un documento Assirevi, la presenza di un Attuario nel certificare il TFR secondo gli standard internazionali IAS 19 è diventato un requisito obbligatorio.
In modo del tutto analogo gli spazi volutamente lasciati dalla Direttiva a carico delle Autorità locali dovrebbero essere sfruttati in modo del tutto analogo.

Quindi anche su tale area la Commissione Fondi Pensione dovrebbe agire secondo quanto espresso al punto 1.

4. ***Gli aspetti contabili:***

Tale area riveste una notevole importanza in funzione dell'auspicata omogeneizzazione ed armonizzazione dei sistemi previdenziali a livello europeo.

Tutto ciò si deve quindi adattare ai nuovi standard contabili (p.es IAS 19), che hanno proprio il fine di "standardizzare" le scritture contabili delle diverse realtà previdenziali.

Naturalmente il più grosso ostacolo, non tanto nell'applicazione dei nuovi standard contabili, quanto nel raffronto/omogeneizzazione dei diversi sistemi previdenziali, è da ricercarsi nella profonda differenza di imposizione fiscale da un Paese all'altro.

Anche nel settore contabile la figura dell'Attuario ha un "peso" notevole, in quanto le risultanze tecniche devono essere attuate e codificate in modo tale da poter essere recepite dai nuovi standard contabili.
Inoltre risulta essere estremamente importante il rapporto Attuario-Revisiore/Controllore

5. *Problematiche amministrative e di controllo interno*

Naturalmente l'efficienza di un sistema previdenziale passa anche attraverso l'ottimizzazione dei processi amministrativi che devono essere possibilmente erogati al minimo costo.
Anche su tali aspetti la Direttiva enuncia all'art. 14: *"Autorità competenti impongono ad ogni Ente pensionistico avente sede nel loro territorio di dotarsi di procedure amministrative e contabili sane e di meccanismi di controllo interno adeguati"*.
Tale imposizione è stata già recepita dalla COVIP che in una sua recente delibera (18 marzo 2003 – vedasi allegati) ha normato le suddette procedure.

Quindi anche su tali aspetti la figura dell'Attuario potrebbe ben integrarsi, dovendo obbligatoriamente conoscere la struttura dell'EPAP, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche strutturale.

11 luglio 2006